



---

**Consiglio del 28 maggio 2014**

**Punto 3 all' ODG**

**Stato di avanzamento delle attività associative sulla regolamentazione del factoring**

**ALLEGATO 3.1**

**Gli interventi normativi per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni  
Decreto-legge 24 aprile 2014, N. 66**



## Gli interventi normativi per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni

DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66

Il DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n. 66 recante le ***“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”***, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014 ed entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione, formalizza il Disegno di legge presentato dal Governo Renzi (di seguito DDL) nell’ambito della conferenza stampa *“La svolta buona”*, contenente norme per estinguere i debiti pregressi della PA e per agevolare ulteriormente il rispetto della normativa europea sui tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione.

Le differenze rispetto al DDL non appaiono infatti, in prima lettura, sostanziali e sono relative a dettagli già resi noti nel Documento di Economia e Finanza 2014 (di seguito DEF).

### ***La correttezza nei comportamenti di pagamento***

In termini di miglioramento dei tempi di pagamento e rispetto della normativa europea sui tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione, efficientamento della gestione del ciclo passivo e superamento del diffuso radicamento delle cattive abitudini di pagamento imposte grazie al marcato potere contrattuale sui fornitori, il Decreto introduce obblighi di trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti della PA, con la **comunicazione (art.27) da parte delle PA, sulla piattaforma elettronica oggi in uso per il rilascio delle certificazione dei crediti, delle fatture e delle richieste di pagamento ricevute** (fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2014). Anche le imprese fornitrici possono comunicare tramite piattaforma i dati delle fatture e delle richieste di pagamento (fatture emesse a partire dal 1° luglio 2014). Tali obblighi comunicativi includono anche i dati riferiti alle ordinazioni di pagamento rilasciate dalla pubblica amministrazione dei debiti comunicati.

Con l’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti della Pubblica Amministrazione<sup>1</sup>, il caricamento delle fatture sulla piattaforma della certificazione dovrebbe avvenire in modo automatico.

---

<sup>1</sup> Dal 6 giugno 2014 dovrebbe entrare in vigore l'obbligo per la Amministrazione Centrale (Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza) di accettare solo fatture elettroniche e, trascorsi tre mesi da tale termine, saranno sospesi i pagamenti delle fatture non coerenti con il quadro normativo *Fattura elettronica*. Dal 31 marzo 2015 tale obbligo sarà esteso a tutti gli enti pubblici (restanti enti nazionali e amministrazioni locali).



Il Decreto prevede inoltre che le PA effettuino ogni mese la **ricognizione dei debiti** certi, liquidi esigibili, scaduti e non pagati, per i quali pertanto non siano stati rispettati i termini previsti dal decreto 231 sui ritardi di pagamento (Art.27 comma 4).

Si introduce inoltre l'obbligo di adottare (a partire dal 1° luglio 2014) il **registro unico delle fatture** (che può essere sostituito da apposite funzionalità da sviluppare sulla piattaforma della certificazione) nel quale registrare/protocollare le fatture ricevute o le richieste equivalenti di pagamento (art. 42), di allegare al bilancio un prospetto con i pagamenti effettuati oltre i termini previsti dalla normativa e i tempi medi di pagamento (art. 41). Ai fini di una efficace attuazione, si legano sistemi di valutazione delle performance del dirigente responsabile e vincoli inerenti l'assunzione di personale negli enti.

Quelli richiamati sopra sono i principali interventi miranti ad una nuova gestione del ciclo passivo, che propone un sistema basato sull'obbligo di registrazione e certificazione del credito. Questo processo dovrebbe ridurre i costi di gestione amministrativa e migliorare i tempi di pagamento. Certamente consentirà di sopperire alle gravi carenze di informazione che non hanno consentito fino ad oggi un'analisi approfondita del fenomeno del ritardo di pagamento della pubblica Amministrazione derivante da realtà e da cause molto differenziate da esaminare per singole fattispecie.

### ***I debiti arretrati***

Il Governo esprime l'intenzione di effettuare **ulteriori stanziamenti**, destinati ad estinguere lo stock di debito accumulato, **pari a 13 miliardi** da aggiungersi a quelli già previsti dal decreto 35 (40 miliardi di euro iniziali poi aumentati a 47,2 mld: 27,2 mld per il 2013 e 20 mld per il 2014).

Gli interventi riguardano ulteriori attribuzioni di liquidità agli enti locali e territoriali e allentamenti del patto di stabilità di Regioni ed enti locali per i pagamenti dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2013, incrementi del fondo destinato ai pagamenti dei debiti da parte delle società partecipate dagli enti locali, rifinanziamento del fondo per il ripiano dei debiti dei Ministeri.

Sempre con l'obiettivo di ridurre lo stock di debito pregresso, il Decreto prevede che i **pagamenti dei debiti relativi alla parte corrente scaduti al 31/12/2013** e certificati al 24 aprile 2014 (ovvero crediti scaduti al 31/12/2013 e non certificati, a condizione di fare istanza di certificazione entro il 23 giugno 2014 con rilascio della certificazione entro 30 giorni dall'istanza) **non rilevino ai fini del patto di stabilità interno** (art. 37 comma 2) ed introduce **ulteriori misure volte a favorire la cessione pro soluto** di tali crediti a banche e intermediari finanziari (art. 37).

Anche la cessione riguarda crediti relativi alla parte corrente scaduti al 31/12/2013 e certificati al 24 aprile 2014 (ovvero crediti scaduti al 31/12/2013 e non certificati, a condizione di fare istanza di certificazione entro il 23 giugno 2014 con rilascio della certificazione entro 30 giorni dall'istanza).

Per favorire la cessione e la ridefinizione dei termini di pagamento delle pubbliche amministrazioni debentrici, lo Stato accompagna la cessione con una garanzia propria (art. 37 comma 1), di cui le modalità di rilascio ed attivazione non sono ancora note, in attesa del decreto MEF di attuazione da emanarsi entro il 23 maggio (art. 37 comma 4).

La cessione dovrà però essere realizzata applicando **“per lo sconto” condizioni economiche definite nella misura massime dal MEF** (art. 37 comma 3). Anche in questo caso non sono noti i dettagli, in attesa del



medesimo decreto di attuazione richiamato per la garanzia. Tuttavia qualche spunto di riflessione è possibile ricavarlo dal decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 che non risulta abrogato e che all'articolo 11, comma 12-quinquies introduce, già dall'anno scorso, la garanzia dello Stato per le cessioni di debiti di parte corrente certificati, definendo un livello massimo di sconto del 2%. Si ritiene tuttavia che tale disposizione non sia ancora applicabile in quanto non risulta emanato il decreto MEF che attiva la garanzia.

Il Decreto prevede che con la cessione la PA debitrice possa richiedere all'intermediario cessionario la **ridefinizione dei termini di pagamento**, in altre parole una "dilazione", **di 5 anni** a condizioni finanziarie che tengano conto della garanzia e che sono definite nelle misure massime dal MEF. Nel caso in cui il cessionario non ritenesse o fosse nelle condizioni di concedere la ridefinizione, il **credito è "ceduto di diritto"** ad un altro intermediario che si rende disponibile a concederla. Sembra che il primo operatore sia "obbligato" ad effettuare la cessione ma non sono chiare le condizioni (art. 37 comma 3).

Il Decreto introduce infine alcune semplificazioni, certamente apprezzabili, degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica ma di cui va analizzato il problema di coordinamento con le norme già esistenti e stratificate nel tempo.

In particolare, l'art. 38 prevede che le **cessioni dei crediti certificati** tramite la piattaforma MEF possono essere stipulate **mediante scrittura privata** e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o IF autorizzati; tali cessioni sono efficaci ed opponibili nei confronti dei debitori PA qualora questi non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione. Non è chiaro come operi il termine di 7 giorni per l'eventuale rifiuto tenuto conto che il DM del giugno 2012 sulla certificazione specifica che con la certificazione il debitore PA accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari. Mancano inoltre chiarimenti in ordine alle modalità di notifica della cessione, restando in vigenza le norme precedenti che prevedevano forme assai rigide.

